

## Atto del Governo n. 9

### Fonte: Servizio studi del Senato

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti)

#### Articolo 1

(Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego)

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2, con esclusione della parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui, 2-bis e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate sino al 31 dicembre 2014;

b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate sino al 31 dicembre 2013<sup>1</sup>;

c) **non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014** del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> La lettera b) del comma 1 dell'unico articolo che compone lo schema, proroga disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010. Ri leva l'articolo 9, comma 23 di quel decreto-legge. Le sue disposizioni sono ora prorogate al 31 dicembre 2013. Vi si prevedeva che, per il personale così docente come amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, il triennio 2010-2012 non fosse utile ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali. **La proroga (al 31 dicembre 2013) qui investe il 'blocco' della maturazione delle posizioni stipendiali con i corrispettivi incrementi economici, per il personale della scuola.** Il comma 23 citato dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78, come modificato in sede di conversione, faceva al contempo salvo il disposto dell'articolo 8, comma 14, del medesimo decreto-legge, ossia la previsione che il 30 per cento delle economie di spesa discendenti dalle misure di razionalizzazione (previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008) fossero comunque riservate al settore scolastico. Talirisparmi erano destinati ad incrementare le risorse contrattuali per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera per il personale della scuola, a decorrere dall'anno 2010.

<sup>2</sup> La lettera c) reca una duplice disposizione. **La prima prescrive il 'blocco' per il biennio 2013-14 della contrattazione per il pubblico impiego** (si è ricordato, delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica). E dispone la non recuperabilità successiva, riferita a quel biennio, di componenti retributive. Analoga previsione era recata dall'articolo 9, comma 17 del decreto-legge n. 78 più volte citato. Esso prevedeva non si desse luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012.

d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.203, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di **indennità di vacanza contrattuale** che continua ad essere corrisposta nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo<sup>3</sup>.

---

Quella così disposta è dunque, sul piano sostanziale, pur essa una proroga, rispetto alla disciplina recata dal decreto-legge del 2010. **La proroga qui investe il 'blocco' (esteso agli anni 2013 e 2014) della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.** Peraltro, è a notare come non di solo proroga si tratti ma anche di una estensione delle amministrazioni pubbliche, i cui dipendenti siano interessati dal 'blocco' della contrattazione. Infatti, qui si fa riferimento alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica - laddove l'articolo 9, comma 17 del decreto-legge n. 78 fa riferimento al personale dipendente pubblico 'contrattualizzato' o in regime di diritto pubblico (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Pare profilo suscettibile di approfondimento, se tale variazione di dettato possa dirsi ricompresa nella autorizzazione legislativa alla delegificazione (quale recata dal citato articolo 16, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011). La seconda disposizione reca il disconoscimento di incrementi contrattuali eventualmente previsti con decorrenza dal 2011. Essi non hanno luogo, prevede la norma, né sono successivamente recuperabili. La disposizione investe - e cancella - gli incrementi contrattuali per i pubblici dipendenti, che siano stati introdotti dal 2011.

<sup>3</sup> La lettera d) dispone in materia di indennità di vacanza contrattuale. L'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale fu fatta salva dal decreto-legge n. 78 (suo articolo 9, comma 17). L'indennità di vacanza contrattuale è prevista dal decreto-legislativo n. 165 del 2001 (recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Prevede il suo articolo 47-bis che decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (tale era allora lo strumento normativo) che disponga in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possano essere erogati in via provvisoria (previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative), salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione testé ricordata, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. Questa la disciplina dell'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale. Essa fu mantenuta, si è ricordato, dal decreto-legge n. 78 del 2010, che insieme prevede che la indennità fosse conferita nella misura previste a decorrere dall'anno 2010, in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009). L'articolo 2, comma 35, della legge finanziaria 2009 stabilisce che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrano le trattative per il rinnovo dei contratti del personale del pubblico impiego, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (tale era allora lo strumento normativo) le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la disposizione si applicava con riferimento al solo anno 2009 (ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008). Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tenuto conto di questo ordito

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

normativo, la lettera d) dello schema di regolamento dispone che non possano esservi incrementi, nell'erogazione della indennità di vacanza contrattuale nel 2013 e nel 2014 (biennio per il quale altra disposizione prescrive il 'blocco' della contrattazione collettiva, si è ricordato) - e questo, senza possibilità di recupero. La disposizione investe - e preclude, per il biennio 2013-2014 - gli incrementi della indennità di vacanza contrattuale. Insieme, stabilisce che per il successivo contratto nazionale - che diviene riferito al triennio 2015-2017 - l'indennità di vacanza contrattuale rimanga determinata secondo i parametri già oggi vigenti, cioè sia insuscettibile di nuovi incrementi. La disposizione 'congela' agli importi attuali l'indennità di vacanza contrattuale da corrispondere nel futuro triennio contrattuale 2015-2017. Il "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, prevede che dopo 3 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 30 per cento del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi; dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, venga corrisposto il 50 per cento del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi. L'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale è già previsto in tutti i contratti dei dipendenti pubblici 'contrattualizzati'.